

n. 8 – 5 giugno 2019 **LA COMMISSIONE IN RIUNIONE TELEMATICA?**

Nella logica di collegio perfetto, quale deve essere una commissione giudicatrice, è possibile ipotizzare delle riunioni che avvengono, per qualche membro o addirittura per tutti, mediante strumenti telematici, quali skype, webEx, zoom, Meeting, ecc.? Se sì, quale solo gli strumenti che il segretario verbalizzante deve adottare per portare in evidenza la validità e la regolarità della seduta?

Dalla natura dell'organo – collegio perfetto – si deduce la necessità che le sedute della Commissione debbano avvenire in presenza simultanea di tutti i componenti. Tuttavia, è bene precisare che "il principio del collegio perfetto (e dunque della necessaria presenza di tutti i membri) concerne solo l'attività valutativa e deliberativa svolta dai componenti con poteri decisionali... in sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, la regola del collegio perfetto dovendo, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, mentre le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono, invece, la presenza di tutti i componenti del collegi" (così in TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964).

Risulta chiaro, dunque, che la contestualità dei componenti la Commissione è indefettibile nel momento valutativo dei candidati o negli altri casi previsti dalla regolamentazione del concorso: in questi casi non è ammessa la ratifica del lavoro svolto da una limitata parte dei suoi componenti, ma, all'inverso, "operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza soltanto di alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione" (così in Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362).

È principio conclamato quello per cui il collegio perfetto deve permeare in primo luogo, e soprattutto, le attività della commissione di concorso nella fase di esame e di valutazione delle prove d'esame da correggere (per tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 998).

La problematica del collegio perfetto pertanto si rivolge solo alle attività alle quali il principio è applicabile come sopra descritto, non a tutte.

Ora, il mondo attuale e i molteplici impegni dei componenti la Commissione, soprattutto in concorsi che richiedono anche la valutazione di titoli, impongono la semplificazione delle procedure attraverso il mezzo digitale: ad esempio è possibile inserire la documentazione in un'area condivisa visibile solo dalla Commissione e dal Segretario in modo tale che ciascun componente potrà prendere visione di tutti i materiali in tempi a sé consoni e limitare i tempi della fase valutativa, necessariamente collegiale e contestuale. Ulteriormente, anche la prova orale (come abbiamo già visto) può essere svolta in modalità telematica, utilizzando mezzi come Skype ad esempio.



Ebbene, in assenza di disciplina normativa generale, qualora non esista un regolamento interno sulle riunioni in modalità telematica, si dovranno comunque utilizzare tutte le cautele necessarie a garantire la regolarità della procedura ed esse andranno regolarmente verbalizzate: ad esempio qualora in una prova orale di un concorso alcuni candidati siano stati ammessi a sostenere detta prova "da remoto" sarà necessario, pena l'illegittimità della prova (così in TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 24 maggio 2017, n. 6171), dare atto nel verbale delle operazioni di concorso dello svolgimento della prova in forma pubblica e attraverso l'uso della modalità telematica, ed anche verbalizzare la presenza di uditori estranei ai membri della commissione durante lo svolgimento del colloquio.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra i candidati di una selezione pubblica (sintetizzato peraltro nell'art. 12 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 costituente disposizione di portata generale per l'espletamento dei concorsi pubblici) occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale, ove esse si tengono, a chiunque voglia assistervi e, quindi, non soltanto a terzi estranei, ma anche e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, al fine di verificare di persona il corretto operare della Commissione.

Una cautela che può essere suggerita è quindi quella, qualora l'Amministrazione sia orientata in tal senso, per cui il bando deve prevedere la possibilità per la Commissione di avvalersi di strumenti telematici. Nei concorsi dei docenti universitari è una prassi consolidata prevedere la facoltà discrezionale in capo alla Commissione: ciò consente di fare assurgere a norma la modalità telematica.